

CONTRIBUTO UNIFICATO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE
11485/08

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

Associazione temporanea
di imprese -
Fallimento della mandataria

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario	DE MUSIS	- Presidente -	R.G.N. 252/04
Dott. Ugo Riccardo	PANEBIANCO	- Consigliere -	1845/04
Dott. Giuseppe	SALME'	- Consigliere -	Cron. <i>MUS</i>
Dott. Aldo	CECCHERINI	- Rel. Consigliere -	Rep. <i>3064</i>
Dott. Onofrio	FITTIPALDI	- Consigliere -	Ud.10/03/08

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

A.T.C. - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI
ALESSANDRIA, già IACP, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA
, presso l'avvocato RENZO

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
PAOLO , PAOLO , giusta procura in calce al
ricorso;

- ricorrente -

contro

CARMELO;

- intimato -

2008

575

e sul 2° ricorso n° 01845/04 proposto da:



CARMELO, elettivamente domiciliato in ROMA
, presso l'avvocato FEDERICO
, che lo rappresenta e difende unitamente
all'avvocato ANTONIO , giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

A.T.C. - AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DI
ALESSANDRIA, già IACP, in persona del Presidente pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

, presso l'avvocato RENZO ,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati
PAOLO , PAOLO , giusta procura in calce al
ricorso principale;

- controricorrente al ricorso incidentale -

avverso la sentenza n. 1175/03 della Corte d'Appello di
TORINO, depositata il 25/09/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/03/2008 dal Consigliere Dott. Aldo
CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato RENZO
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed
il rigetto di quello incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente
incidentale, l'Avvocato FEDERICO che ha



chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 22 novembre 1988, l'ingegner Carmelo chiamò in giudizio, davanti al Tribunale di Alessandria, l'IACP della Provincia di Alessandria (al quale è subentrata nelle more del giudizio l'Agenzia territoriale per la Casa di Alessandria, nel seguito: ATC), ed espose che: - l'associazione temporanea di imprese (nel seguito: ATI) tra la sua impresa individuale e la s.r.l. CET era risultata aggiudicataria di due contratti d'appalto stipulati con l'ente convenuto, per la realizzazione di edifici di abitazione in Valenza; - a seguito del fallimento della s.r.l. CET la stazione appaltante aveva chiesto l'ultimazione dei lavori alla sua impresa individuale; decorso il termine assegnato, la committente aveva dichiarato con deliberazione 28 maggio 1987 la risoluzione dei contratti per inadempimento nei suoi confronti; con due successive diffide notificate il 30 agosto 1988, l'ente gli aveva intimato di nominare una nuova

impresa mandataria in luogo della società fallita; a seguito del diniego dell'esponente, con ulteriore delibera in data 4 ottobre 1988, l'ente aveva revocato la delibera precedente, ed aveva dichiarato nuovamente la risoluzione dei contratti per inadempimento, e disposto la prosecuzione d'ufficio dei lavori in danno dell'appaltatore. L'attore chiese accertarsi l'illegittimità delle deliberazioni di risoluzione unilaterale dei contratti, e la condanna dell'ente al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio. L'ente convenuto resistette alla domanda ed eccepì in via pregiudiziale il difetto di legittimazione giurisdizione del giudice ordinario

Con sentenza in data 10 dicembre 1996, il tribunale respinse la domanda attrice nel merito. La Corte d'appello di Torino, con sentenza 23 luglio 1998, in riforma della sentenza di primo grado dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Detta sentenza fu cassata da questa corte con sentenza 19 gennaio 2001 n. 95, che affermò la giurisdizione del giudice ordinario.

La causa, riassunta dall'ing. davanti alla Corte d'appello di Torino, fu decisa con sentenza 25 settembre 2003. La corte territoriale ritenne che con il fallimento dell'impresa mandataria dell'ATI, il con-

tratto d'appalto entra in uno stato di quiescenza, che si risolve, secondo la previsione dell'art. 23 della legge n. 584 del 1977, con l'esercizio, da parte della committente, della facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla stessa legge, e che sia di gradimento del soggetto appaltante medesimo, ovvero della facoltà di recedere dall'appalto. Il comportamento della committente, che aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento dell'impresa mandante alla diffida a nominare una nuova mandataria, era illecito, e siccome potenzialmente produttivo di danni, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di condanna generica proposta dall'impresa mandante.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 28 ottobre 2003, l'ATC ricorre con atto notificato il 22 dicembre 2003, affidato ad un unico motivo, illustrato anche con memoria.

L'ing. resiste con controricorso e ricorso incidentale con un mezzo d'impugnazione, notificato il 21 gennaio 2004. Al ricorso incidentale resiste l'ATC con controricorso notificato il 30 gennaio 2004, e con memoria.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art.

378 c.p.c.

Il cons./rel. est.
dr. Aldo Ceccherini

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.

Con il ricorso si denunziano la violazione e falsa applicazione degli articoli 20, 21, 22 e 23 della legge 8 agosto 1977 n. 584, e vizi di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia. Si censura l'interpretazione delle norme richiamate data dalla corte territoriale, che ha escluso la persistenza delle obbligazioni della società mandante, nell'associazione temporanea di imprese, in caso di fallimento della mandataria. Premesso che, nella disciplina delle associazioni temporanee d'impresa, le facoltà (di recesso o di prosecuzione) accordate alla stazione appaltante dall'art. 23 legge n. 584/1977 cit., di natura potestativa, presuppongono che il fallimento della mandataria non sciolga il contratto, contrariamente alla regola dell'art. 81 della legge fall., l'ente ricorrente sostiene che la quiescenza ipotizzata dalla corte del merito costituirebbe una soluzione inadeguata, perché di durata potenzialmente illimitata, e per ciò stesso in contrasto con il carattere provvisorio della quiescenza. Conseguentemente, in caso di inerzia della stazione appaltante dovrebbe ritenersi la "prosecuzione" del contratto, vale a dire la persisten-

za, in capo alle superstiti imprese mandanti, delle obbligazioni scaturite dal contratto d'appalto. Di ciò sarebbe conferma la previsione, nel quinto comma dell'art. 21 della legge n. 584/1977 cit., della responsabilità solidale delle imprese mandanti, da intendere come il rimedio conseguente ad una preesistente obbligazione solidale. Quest'ultima sarebbe confermata dal dato normativo che esclude la responsabilità solidale a carico delle sole imprese affidatarie di "parti dell'opera scorporabili" (art. 21 commi 2 e 5).

La controversia verte, pertanto, sulla corretta interpretazione della disposizione, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie di causa, contenuta nell'articolo 23 dell'art. 23, comma primo, della legge 8 agosto 1977, n. 584 in materia di associazione temporanea d'imprese (abrogato dall'art. 36 del d.lgs 19 dicembre 1991 n. 406, ma sostituito in quel testo legislativo dall'identica disciplina contenuta nell'art. 25; decreto a sua volta abrogato dall'art. 256, comma primo d.lgs. 12 aprile 2006, n.163, che peraltro nell'art. 37, commi 18 e 19 regola in modo analogo il raggruppamento temporaneo d'imprese), a norma del quale, in caso di fallimento dell'impresa mandataria - ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare-

il soggetto appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dal precedente articolo 22, e che sia di gradimento del soggetto appaltante medesimo, ovvero di recedere dall'appalto. Secondo l'ente ricorrente, la disposizione dovrebbe essere interpretata nel senso che il fallimento dell'impresa mandataria non scioglie in nessun caso il contratto; che tale scioglimento conseguirebbe soltanto nel caso di esercizio, da parte dell'amministrazione, della sua facoltà di recedere, e che l'impresa mandante sarebbe tenuta alla prosecuzione del contratto, salva la sua facoltà di costituire mandataria altra impresa, che ottenga il gradimento dell'appaltante.

Ritiene la corte che la tesi di parte ricorrente non possa essere condivisa. Si deve considerare, a questo riguardo, che:

- nella fattispecie dell'associazione temporanea d'impresе, il contratto di appalto è stipulato con l'impresa mandataria, la quale ha la rappresentanza delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante "per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto", senza che per questo le imprese mandanti diventino

autonomamente parti dirette del contratto (cfr. Cass. 11 maggio 1998 n. 4728);

- il soggetto appaltante può "tuttavia" far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti (art. 22 legge n. 584 del 1977);

- l'impresa mandante, come tale, non è identificabile con la parte appaltatrice, ruolo che piuttosto deve riconoscersi, in relazione alle diverse vicende del contratto, alternativamente all'associazione temporanea, intesa come insieme delle imprese rappresentate dall'impresa mandataria, o a quest'ultima singolarmente;

- è conseguentemente da escludere che all'espressione "proseguire il rapporto d'appalto", nel primo comma dell'art. 23 della legge n. 584 del 1977, possano attribuirsi le implicazioni, volute dal ricorrente, di sopravvivenza del contratto con la sola impresa appaltante.

Ciò posto, il potere, contemplato dall'art. 22, cpv. ult. parte della legge n. 584 del 1977, del soggetto appaltante di far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti deve essere interpretato, in collegamento con il periodo immediatamente precedente, in relazione a tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,

anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto; vale a dire, in relazione alle opere eseguite in forza del contratto, e non già alla mancata prosecuzione del contratto per il fallimento della mandataria, non seguito da ricostituzione dell'associazione temporanea. Non pare infatti che, dalla disposizione citata, si possa argomentare per implicito un obbligo della società mandante di nominare un'impresa mandataria in sostituzione di quella fallita, così trasformando in obbligo sanzionato quella che il legislatore ha previsto come facoltà a tutela dell'interesse della società mandante alla prosecuzione del rapporto, per il caso che essa abbia la concreta possibilità di assicurare il completamento dell'opera, costituendo una nuova e diversa associazione temporanea con altra impresa di gradimento dell'appaltante; ricostruzione, quella qui respinta, che istituisce un falso parallelismo con la situazione speculare del fallimento della mandante. La fattispecie di causa, nella quale si tratta di associazione cosiddetta verticale (collaborazione fra imprese aventi differenti specializzazioni), per di più formata soltanto da due imprese, rende solo più manifesta l'insostenibilità dell'alternativa - che non ha fondamento nel testo di legge - tra nomina di altra impresa mandataria o esecuzione diretta dell'appalto (nel caso di

fallimento della mandante, peraltro, la mandataria può provvedere all'esecuzione anche "a mezzo delle altre imprese mandanti": possibilità che non sarebbe invece configurabile per la mandante, a seguito del fallimento della mandataria).

In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto dovendosi ritenere che, in materia di associazione temporanea d'impresе, l'art. 23 della legge 8 agosto 1977 n. 584, comma primo, detta una disciplina speciale per regolare il caso del fallimento dell'impresa mandataria, attuando un regolamento bilanciato degli interessi dell'amministrazione appaltante, alla quale è data facoltà di recesso, e delle imprese mandanti, che possono ricostituire l'associazione temporanea nominando mandataria una nuova impresa, se questa riscuota il gradimento dell'appaltante; e che il mancato esercizio della facoltà riconosciuta all'impresa mandante non dà luogo a responsabilità nei confronti dell'appaltante, ferma restando - a norma dell'art. 22 l. n. 584 del 1977 cit. - la responsabilità per le opere già eseguite.

L'impugnazione incidentale dell'ingegnere - con la quale è censurata l'omessa statuizione sull'ulteriore motivo d'illegittimità dell'esercizio del potere di autotutela dell'ente, per l'intimazione a nomina-

re una nuova mandataria, rivoltagli dopo la precedente dichiarazione di risoluzione del contratto, è inammissibile per difetto di soccombenza.

Tenuto conto dell'assenza di precedenti di questa corte puntualmente in termini, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P. q. m.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 10 marzo 2007.

Il Consigliere estensore


Aldo Ceccherini

Il Presidente.


Rosario De Musis.


IL CANCELLIERE

Alfonso Madafferi


Deposito in Cancelleria
8 MAG. 2008

IL CANCELLIERE



Il cons. rel. est.
dr. Aldo Ceccherini